

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/15
N° Pr. 2170-67-02-07-15

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana, e degli articoli 19 e 27 del Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nel corso della sua XVII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola il 15 ottobre 2007, dopo aver esaminato la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana, nonché tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Università Popolare di Trieste, per la realizzazione di un piano di interventi a favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia per il 2007, in attuazione della Legge 28 luglio 2004, N° 193, recante *“Proroga e rifinanziamento della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”*, inviata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

15 ottobre 2007, N° 242,

“Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano e l'Unione Italiana per il 2007 e Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano e l'Università Popolare di Trieste per il 2007”

1. Si prende atto del nuovo testo della *“Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana per la realizzazione di un piano di interventi a favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, recante “Proroga e rifinanziamento della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”* (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
2. Si prende atto del nuovo testo della *“Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Università Popolare di Trieste per la realizzazione di un piano di interventi a favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, recante “Proroga e rifinanziamento della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”* (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
3. Si esprime soddisfazione per la decisione di conferire nuovamente all'Unione Italiana la titolarità dei beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano.
4. In relazione alla problematica dei beni immobili, si prende atto della formulazione inserita dal MAE nel nuovo articolo 3 della Convenzione MAE – UI e nel comma 2, dell'articolo 3 della Convenzione MAE – UPT. Il richiamato testo recita: *“I beni*

immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana nonché della medesima Unione Italiana. Predetti beni non possono essere alienati, venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità dello Stato Italiano. In caso di scioglimento dell'Unione Italiana la proprietà dei Beni Immobili sarà trasferita allo Stato Italiano. Nel caso di acquisto di beni immobili le risorse necessarie saranno erogate previo Accordo tra le parti. ”

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Isola, 15 ottobre 2007

Recapitare:

- Al Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In seguito alla decisione assunta a livello di Governo italiano di ritornare alla situazione antecedente al 2002 in tema di intitolazione dei beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano in favore della CNI e delle sue Istituzioni, è stato proposto l'inserimento, nelle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT, del seguente testo: *“I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana nonché della medesima Unione Italiana. Predetti beni non possono essere alienati, venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità dello Stato Italiano. In caso di scioglimento dell'Unione Italiana la proprietà dei Beni Immobili sarà trasferita allo Stato Italiano. Nel caso di acquisto di beni immobili le risorse necessarie saranno erogate previo Accordo tra le parti.”*.